

IL CASO «CHAMPANILLO»: L'EVOCAZIONE SI ESTENDE ANCHE AI SERVIZI

Sommario: 1. Il caso. – 2. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia. – 3. Le coordinate ermeneutiche della materia. – 4. La decisione. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Il caso.

Con la sentenza *Champanillo* del 9 settembre 2021 (C-783/19)¹, la Corte di giustizia si pronuncia nuovamente sul tema dell'evocazione di una D.O.P., chiarendo per la prima volta come debba essere intesa tale pratica laddove l'accostamento alla denominazione d'origine riguarda un servizio.

La controversia da cui origina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo ha quali protagonisti il *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (d'ora in avanti CIVC), organismo incaricato di tutelare gli interessi dei produttori di champagne, e una società spagnola GB (d'ora in poi GB). Quest'ultima possiede dei locali di ristorazione e da decenni usa l'insegna “*Champanillo*” accompagnata da un'immagine raffigurativa di due coppe, contenenti una bevanda di colore rosso, che si toccano simulando un brindisi. La medesima società spagnola promuove altresì tale servizio di ristorazione denominato “*Champanillo*” attraverso volantini pubblicitari e i principali social network e risulta proprietaria del nome a dominio “*champanillo.es*”.

In ragione di ciò, il CIVC, ritenendo che l'uso del predetto nome commerciale sfrutti indebitamente la reputazione della D.O.P. *Champagne*, agisce avanti al Tribunale di Barcellona (*Juzgado mercantil de Barcelona*) al fine di ottenere la cessazione dell'uso del segno “*Champanillo*” e la soppressione del dominio “*champanillo.es*”. Il CIVC sottolinea che, nella condotta tenuta per lungo tempo dalla GB, vi sono

¹ V. sentenza della Corte di giustizia del 09 settembre 2021, C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB*, ECLI:EU:C:2021:713, in www.curia.europa.eu.

chiari indici della volontà della convenuta di sfruttare indebitamente la notorietà della D.O.P. *Champagne*: infatti, oltre ad utilizzare un nome e un supporto grafico chiaramente evocativo della D.O.P., la GB aveva avanzato all'ufficio brevetti spagnolo ben due domande di registrazione del marchio "*Champanillo*" ed entrambe erano state respinte in ragione dell'incompatibilità del marchio con la D.O.P. *Champagne*. Inoltre, nei *tapas* bar "*Champanillo*" in passato era stato commercializzato un vino spumante di qualità, denominato *Champanillo*, la cui somministrazione era stata interrotta nel 2015 a seguito di opposizione del medesimo CIVC. A fronte di ciò era pressoché impossibile, ad avviso del CIVC, che la convenuta potesse contestare la sussistenza di un intento parassitario della rinomata D.O.P. *Champagne*.

Il Giudice spagnolo di primo grado, tuttavia, respinge le domande del CIVC ritenendo dirimente, al fine di escludere la sussistenza di un'evocazione della D.O.P. *Champagne*, il fatto che la società GB non commercializzasse tale spumante e si rivolgesse a un pubblico diverso da quello di riferimento per la D.O.P. in questione.

A seguito dell'impugnazione della sentenza avanti all'*Audiencia Provincial de Barcelona*, il giudice d'appello spagnolo reputa indispensabile ai fini del decidere sottoporre alla Corte di giustizia una domanda pregiudiziale volta all'interpretazione dell'art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013², che si occupa di delineare il regime di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette in riferimento al settore vitivinicolo³.

² Trattasi del Reg. UE, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti CEE n. 922/752, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio, in GUUE, 2013, L 347, p. 671 ss.

³ Come specificato anche nella sentenza in commento al fine di chiarire quali norme dovessero essere oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, si precisa che il regime di protezione delle denominazioni registrate si rinviene in tre normative differenti: il Reg. UE n. 1308/2013 delinea il regime di tutela per il settore vitivinicolo, il Reg. CE n. 110/2008 si riferisce alle bevande spiritose, mentre il Reg. UE n. 1151/2012 è dedicato ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini e dalle bevande spiritose. Poiché la formulazione delle norme appartenenti ai diversi settori è in larga parte coincidente, la Corte di giustizia ha più volte affermato che i principi giurisprudenziali espressi in materia sono estensibili a tutti i prodotti agro-alimentari ed hanno portata trasversale. Così espressamente sentenza della Corte di giustizia del 09 settembre 2021, C-783/19, *Champanillo*, cit. punto 32 e, altresì, sen-

2. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia.

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di Lussemburgo quattro questioni pregiudiziali, tra loro strettamente connesse, intese a chiarire se nella fattispecie controversa possa configurarsi un'ipotesi di evocazione di una denominazione di origine, destinata a ricadere nella sfera di protezione di cui all'art. 103, paragrafo 2, lettera *b*) del Regolamento UE, n. 1308/2013, nonostante la denominazione commerciale *Champanillo* sia riferibile a un servizio e non a un prodotto uguale o comparabile alla D.O.P. *Champagne*.

Con la seconda questione si chiede alla Corte europea se, ai fini della configurazione di una fattispecie evocativa, sia indispensabile che il prodotto D.O.P. e il bene o servizio contrassegnato dal nome controverso siano identici o simili.

La terza richiesta interpretativa concerne i presupposti costitutivi dell'evocazione disciplinata dall'art. 103, par. 2, lettera *b*) del Regolamento UE, n. 1308/2013 e la possibilità di escludere la sussistenza di tale condotta illecita qualora il rischio di evocazione sia particolarmente lieve o irrilevante. Tale domanda impone alla Corte di giustizia di precisare se vi sia evocazione solo in presenza di parametri oggettivi che inducano a ritenere sussistente una coincidenza totale o molto elevata tra il nome della D.O.P. e il segno controverso, oppure se debba essere valutato il rischio di confusione del consumatore e, conseguentemente, possa essere esclusa la sussistenza di un'evocazione se il rischio di generare l'associazione di idee tipica della condotta *de qua* è particolarmente lieve.

Si richiede infine un intervento della Corte inteso a precisare se, affinché sussista un'ipotesi di evocazione, è necessario che siano al contempo integrati anche gli estremi di un atto di concorrenza sleale.

3. Le coordinate ermeneutiche della materia.

Le questioni pregiudiziali sottoposte offrono alla Corte l'occasione

tenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG (Champagner Sorbet)*, ECLI:EU:C:2017:991, punto 32.

di ripercorrere l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di protezione delle denominazioni di origine dalle condotte evocative, estendendo la configurabilità dell'evocazione anche ai servizi che si richiama indebitamente a una D.O.P. o I.G.P..

Nel caso di specie, essendo in questione una possibile evocazione di una D.O.P. riferita ad un vino spumante di qualità esistente prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 1308/2013⁴, la Corte muove dalla considerazione per cui, contrariamente a quanto richiesto dal Giudice del rinvio⁵, oggetto di interpretazione deve essere l'art. 103 del medesimo Regolamento UE n. 1308/2013, che delinea un elenco graduato di comportamenti vietati in quanto lesivi in diversa misura del prodotto a denominazione di origine o indicazione geografica protetta⁶.

⁴ L'art. 107, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1308/2013 prevede infatti che le denominazioni dei vini esistenti prima dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 1308/2013 sono automaticamente protette e iscritte nel registro di cui all'art. 104 del medesimo Regolamento.

⁵ Il giudice spagnolo rappresentava alla Corte di Lussemburgo come nella controversia in questione venissero in rilievo quali norme applicabili una convenzione bilaterale tra la Repubblica Francese e lo Stato spagnolo, due normative interne francesi e, quanto al diritto dell'Unione europea, sia il Reg. UE n. 1308/2013 (e il precedente Reg. CE n. 1234/2007), sia il Reg. UE n. 510/2006. La Corte di giustizia, prima di entrare nel merito del quesito interpretativo, rammenta che il regime europeo di protezione delle denominazioni registrate è uniforme ed esclusivo e, pertanto, osta all'applicazione di norme nazionali o convenzionali in materia. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 09 settembre 2021, C-783/19, *Champanillo*, cit. punti 27-28 e, in precedenza, sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2009, C-478/07, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2009:521, punti 114, 129 e sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2017, C-56/16, *EUIPO C. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*, ECLI:EU:C:2017:693, punti 100-103. La Corte precisa, inoltre, che la normativa europea di riferimento nel settore vitivinicolo è il solo art. 103 del Reg. UE n. 1308/2013, per le ragioni già esposte *supra* in nota 3.

⁶ Per tutti i regimi di protezione delle D.O.P. / I.G.P. la Corte ha avuto modo di chiarire a più riprese che i comportamenti illeciti sono graduati e tra loro distinti in ragione della tipologia di condotta e dell'interesse sotteso. Cfr. in proposito sentenza della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, in *Dir. ind.* 2018, 5, p. 435 ss., punti 29, 31, 39 e, altresì, sentenza della Corte di giustizia del 02 maggio 2019 C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*, in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss., punto 27 e, di recente, sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, II, p. 37 ss., punto 24.

L'art. 103, par. 2, Regolamento UE n. 1308/2013 tutela le D.O.P. e le I.G.P. contro quattro tipologie di comportamento: la lettera *a*) considera il caso dell'impiego diretto o indiretto della denominazione registrata per prodotti comparabili, ma non conformi al disciplinare, oppure per prodotti che comunque sfruttino la notorietà del segno geografico⁷; la lettera *b*) sanziona l'agganciamento parassitario al segno geografico attuato tramite usurpazione, imitazione o evocazione dello stesso e che si configura anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una trascrizione, o una traslitterazione, o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili.

Queste prime due fattispecie tutelano il segno geografico in sé, quale titolo formale, la cui acquisizione presuppone per l'imprenditore un notevole dispendio di tempo, investimenti economici e organizzativi, nonché costante sottoposizione a controlli rigorosi e, dunque, rispondono al duplice obiettivo di garantire una remunerazione corrispondente alla qualità del prodotto e di accordare una protezione uniforme alle D.O.P. e I.G.P. in quanto diritti di proprietà intellettuale "speciali", aventi una natura di stampo anche pubblicistico, in ragione delle peculiarità della filiera agro-alimentare⁸.

In ragione di ciò le fattispecie in questione si distinguono dalle successive in quanto si configurano per il solo fatto che il prodotto simile richiami direttamente o indirettamente, oppure evochi i pregi della D.O.P. o I.G.P., a prescindere dalla sussistenza di un concreto rischio di confusione per il consumatore.

⁷ Anche nella sentenza in commento, la Corte di giustizia precisa che si è in presenza di un «uso» della D.O.P., ai sensi dell'art. 103, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE n. 1308/2013 quando «il grado di somiglianza tra i segni in conflitto sia particolarmente elevato e prossimo all'identità, da un punto di vista visivo e/o fonetico, cosicché l'uso dell'indicazione geografica protetta avviene in una forma che presenta collegamenti così stretti con quest'ultima che il segno controverso risulta evidentemente legato ad essa in modo inscindibile». Così espressamente Corte di giustizia UE, 09 settembre 2021, C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB*, punto 38.

⁸ In riferimento alle *rationes* sottese al sistema di qualità dei prodotti agroalimentari dell'Unione europea cfr. diffusamente I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, Milano, 2021, p. 425 ss.

Tale considerazione ha ricadute notevoli anche dal punto di vista dell'onere probatorio poiché, ove sia provata la sussistenza di una delle condotte di impiego diretto o indiretto della denominazione registrata, oppure un agganciamento parassitario per usurpazione, imitazione o evocazione, non occorrerà dimostrare che il comportamento sia anche ingannevole per il consumatore, né avrà alcun rilievo che, in concreto, chi pone in vendita il prodotto simile abbia adottato accorgimenti tali da rendere nota la reale origine del bene o chiarire la differenza dello stesso rispetto al prodotto a denominazione registrata⁹.

Al contrario, le ipotesi di cui alle lettere successive paiono costituire una specificazione (per i prodotti di qualità) del più generale obbligo di "lealtà" dell'informazione imposto dall'art. 7 del Regolamento UE n. 1169/2011: le condotte di cui alle lettere *c*) e *d*), infatti, si configurano solo laddove il richiamo indebito alla denominazione registrata sia anche ingannevole o idoneo ad indurre in errore il consumatore¹⁰. La lettera *c*) considera, infatti, illecita qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali; la lettera *d*) reca, invece, una clausola di chiusura che permette di sanzionare qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto¹¹.

Sotto il profilo probatorio, dunque, per ritenere integrata una delle due fattispecie in questione, dovrà darsi rigorosa dimostrazione sia della condotta illecita di richiamo alla denominazione registrata, sia della sua falsità o ingannevolezza in relazione all'origine del prodotto. Mentre nelle prime due condotte viene in considerazione il solo interesse del produttore a denominazione registrata a vedere distinto e remunerato il suo prodotto di qualità, nelle seconde, infatti, entra in gioco anche il diritto del consumatore a che l'informazione sull'origine sia attendibile e veritiera.

Se la distinzione delle condotte e dei conseguenti oneri probatori

⁹ Cfr. in proposito, in riferimento alla disciplina di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012, V. RUBINO, *From "Cambozola" to "Toscoro"*, in *EFFLR*, 2017, 4, p. 326 ss. (specificamente p. 327).

¹⁰ Così V. RUBINO, *From "Cambozola" to "Toscoro"*, *cit.*, p. 331.

¹¹ In ordine all'interpretazione della condotta di cui alla lett. d), in riferimento all'analogo art. 13, Reg. UE n. 1151/2012 v. di recente la sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Morbier*, *cit.*

appare sufficientemente chiara in linea teorica, tuttavia, così non è nell'applicazione concreta: infatti, vista la prossimità di tali condotte, l'assenza di specifiche definizioni normative di ciascuna e la tendenza della giurisprudenza a dare una lettura sempre più estensiva del concetto di «evocazione», da sempre è risultato particolarmente arduo delineare i tratti distintivi tra le varie fattispecie e, in particolare, tra le condotte di imitazione, usurpazione ed evocazione considerate dalla lettera *b*) dell'art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013.

In relazione a queste ultime condotte, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che esse vanno considerate in ordine di gravità ed evidenza decrescente, poiché per «usurpazione» dobbiamo intendere una vera e propria appropriazione dei pregi della D.O.P./I.G.P., mentre il concetto di «imitazione» si riferisce ad una riproduzione con plagio del prodotto a denominazione registrata; l'evocazione, invece, si richiama ad un concetto molto più ambiguo e sfuggente ove la pratica commerciale complessiva è suscettibile di richiamare alla mente del consumatore il prodotto a denominazione registrata¹².

L'ambiguità del concetto dell'evocazione è confermata anche dalla copiosa produzione giurisprudenziale della Corte di Lussemburgo, nella quale si registra un'interpretazione via via sempre più estesa delle condotte evocative con il chiaro scopo di accordare una protezione forte e sempre più ampia ai prodotti a denominazione protetta e, soprattutto, di garantire che gli investimenti economici, di tempo ed organizzativi e il rispetto del disciplinare da parte dei produttori non siano vanificate da condotte di agganciamento parassitario di imprenditori che producono e commercializzano beni non conformi al disciplinare e al di fuori del rigoroso circuito dei prodotti “di qualità”¹³.

¹² Sulla differenziazione tra le condotte vedasi F. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 2, p. 16; S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel progetto Caselli*, in *DGAAA*, 2019, 4, p. 13.

¹³ In questo senso e, da ultimo nell'ottica di una netta prevalenza della finalità di tutelare gli sforzi dei produttori D.O.P. / I.G.P. da forme di sfruttamento parassitario attuate da produttori estranei al circuito di qualità, v. sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Morbier*, cit. punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit., punti 38, 69 e, altresì, sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, C-393/16, *Comité Interprofes-*

A riprova di ciò, non potendo dar conto nel dettaglio di tutte le pronunce della Corte di giustizia, si ricordano le più significative ed emblematiche di un'interpretazione del concetto di evocazione, via via sempre più estensiva e – come conferma la sentenza in commento – che pare ancora in espansione¹⁴.

Una prima definizione giurisprudenziale della condotta evocativa si rinviene nella sentenza “*Cambozola*” nella quale la Corte di Giustizia ha ritenuto che il marchio “*Cambozola*”, registrato prima della denominazione “*Gorgonzola*”, sia evocativo della D.O.P. nella misura in cui il marchio in questione incorpora parzialmente la denominazione, con conseguente affinità visiva e fonetica, così da indurre il consumatore, in presenza del prodotto controverso, ad avere in mente l'alimento D.O.P., anche in mancanza di un concreto rischio di confusione tra i prodotti¹⁵.

Un ulteriore passo avanti nella precisazione del concetto è compiuto con la pronuncia “*Viiniverla*” decisa in riferimento ad un'acquavite

sionnell du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG (Champagner Sorbet), ECLI:EU:C:2017:991, punto 38.

¹⁴ Per approfondimenti in ordine al concetto di evocazione e all'evoluzione giurisprudenziale in materia si vedano F. PRETE, *Le nuove frontiere delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una DOP e vera origine del prodotto*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 81 ss.; F. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, cit., p. 15 ss.; V. RUBINO, *From “Cambozola” to “Toscoro”*, cit., p. 326 ss.; A. GERMANÒ, “Evocazione”: l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, p. 177 ss.

¹⁵ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 04 marzo 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserai Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, p. 123 ss. con nota di L. COSTATO - A. DI LAURO. V. in particolare punti 24 – 26. Le medesime considerazioni sono confermate anche per le denominazioni che costituiscono traduzione della D.O.P. nella sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008, C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Racc.*, 2008, p. I-00957, su cui si vedano i commenti di I. CANFORA, *Il caso “Parmigiano Reggiano”*: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 16 ss.; N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso “parmigiano”*, in *Giur. it.*, 2009, p. 584 ss. Analogo ragionamento si rinviene nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*, in *Giur. it.*, 2011, con nota di L. COSTANTINO, *Indicazioni geografiche delle bevande spiritose e diritto dei marchi*, nota a *Corte di giustizia UE*, I sez., 14/07/2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10.

di sidro di mele finlandese, denominata “Verlados” che si assumeva evocativa della I.G.P. francese “Calvados”. In questo caso la Corte di giustizia ha chiarito che, nel verificare se il segno controverso richiami la denominazione registrata, occorre assumere a parametro di riferimento il consumatore medio europeo, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto e non il consumatore dello specifico Stato membro¹⁶. La Corte ha, inoltre, confermato che vi è evocazione quando il segno controverso incorpora parte della denominazione registrata, a maggior ragione quando i prodotti sono simili¹⁷.

Nelle sentenze più recenti la Corte di giustizia ha ampliato ulteriormente il novero delle condotte suscettibili di configurare un’evocazione rilevante ai sensi della normativa europea: nel caso “*Scotch Whisky Association*” si precisa che né l’incorporazione totale o parziale della D.O.P./I.G.P. nel segno controverso, né l’affinità visiva o fonetica costituiscono presupposti indispensabili, essendo sufficiente anche la sola prossimità concettuale tra la denominazione registrata e il nome del prodotto controverso¹⁸.

Ancor più marcato e controverso è il ragionamento sotteso alla sentenza “*Queso Manchego*” nella quale la Corte di giustizia giunge ad affermare che può aversi evocazione anche quando il prodotto contro-

¹⁶ Sulla nozione giurisprudenziale di «consumatore medio» cfr. sentenza della Corte di giustizia, *Benincasa c. Soc. Dentalkit*, C-269/95, EU:C:1997:337, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 57 ss. con nota di S. BASTIANON, *Consumatore ed imprenditore (... futuro) nel diritto comunitario: luci ed ombre di due nozioni dai confini incerti*; sentenza *Shearson Lehman Hutton c. TvB Gmbh*, C-89/91, EU:C:1993:15, in *Contratti*, 1993, p. 249 ss., con nota di F. CAPELLI, «Consumatore» e cessione dei diritti nella convenzione di Bruxelles; sentenza della Corte di giustizia *Lidl Belgium Gmbh & Co. KG c. Etablissements Franz Colruyt NV*, C-356/04, EU:C:2006:585, in *Giur. it.*, 2007, p. 2168 ss., con nota di MAGRI, *Pubblicità comparativa e diritto del consumatore a ricevere informazioni veritiere*.

¹⁷ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016, C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaalija terveystalan lupa-ja valvontavirasto*, in *Racc.*, 2011, p. I-06131, su cui si vedano le note di F. PRETE, *Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, p. 180 ss.; A. GERMANÒ, “Evocazione”: *l’appropriamento della fama altrui*, cit., p. 177 ss.

¹⁸ Vedasi la sentenza della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit. in *Dir. ind.* 2018, 5, p. 435 ss. con nota di PISTILLI, *Il “country sounding”: l’interpretazione della Corte di giustizia fra protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche ed ingannevolezza della pratica commerciale*.

verso si richiami alla D.O.P. attraverso meri simboli o immagini suscettibili di far riferimento – attraverso un percorso piuttosto tortuoso che si dubita possa essere proprio del consumatore medio – all’origine del prodotto a denominazione registrata.

Nel caso in questione, si è ritenuto evocativo della D.O.P. *Queso Manchego* un prodotto proveniente dalla medesima regione della Mancha, ma non D.O.P., il cui imballaggio recava delle immagini e un nome astrattamente riconducibile – anche considerando la particolare sensibilità del consumatore spagnolo – all’opera letteraria *Don Chisciotte de La Mancha*.

Il tutto considerando dunque rilevante un’evocazione meramente concettuale¹⁹.

4. La decisione.

La sentenza in commento appare coerente all’evoluzione giurisprudenziale della materia, della quale ripercorre i passaggi più significativi al fine di chiarire quando possa ritenersi configurabile una fattispecie evocativa rilevante ai sensi dell’art. 103, par. 2 del Regolamento UE n. 1308/2013, ma compie un ulteriore passo avanti specificando che l’ambito applicativo di tale disposizione può senza dubbio essere riferita anche ai servizi.

Nel rispondere alla prima questione pregiudiziale, la Corte di giustizia, precisa anzitutto che il caso sottoposto non sembra ricadere nell’ombrello applicativo dell’art. 103, par. 2, lettera a) del Regolamento UE n. 1308/2013 perché la D.O.P. “*Champagne*” non è utilizzata direttamente o indirettamente, ma è solo suggerita dal termine “*Champanillo*”, che pur significando “*piccolo champagne*”²⁰, si allonta-

¹⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss. con nota di B. KLAUS, *Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine: l’evocazione nel caso Queso Manchego*. In riferimento ad una delle molte problematiche sollevate dalla pronuncia “*Queso Manchego*” v. altresì le considerazioni critiche di F. PRETE, *Le nuove frontiere delle indicazioni geografiche*, cit., p. 81 ss.

²⁰ La circostanza è riportata in termini dubitativi nelle Conclusioni dell’Avvocato generale alla sentenza in commento, punto 29.

na significativamente dalla denominazione registrata da un punto di vista visivo e fonetico.

Chiarito, dunque, che la fattispecie è attratta dalla lettera *b*) della medesima disposizione normativa, la Corte precisa che, senza ombra di dubbio, l'evocazione costituisce condotta illecita anche quando posta in essere tramite un servizio. Un tanto è confermato sia dalla lettera della norma, la quale espressamente estende la tutela delle denominazioni registrate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata l'origine vera del prodotto «o servizio», ma anche dal contesto in cui si inserisce la disposizione²¹ e dagli obiettivi del regime di tutela delle D.O.P. e I.G.P. delineato a livello europeo. Infatti, se è vero che lo scopo della normativa in questione è quella di fornire ai consumatori una garanzia di qualità del prodotto in ragione della provenienza geografica e, al contempo, migliori redditi per i produttori a denominazione registrata che abbiano compiuto maggior sforzi qualitativi, nonché impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della rinomanza connessa ai prodotti a denominazione registrata, la protezione non può che estendersi a qualsiasi uso che sfrutti la notorietà di un prodotto che si fregia di una indicazione geografica protetta.

Nell'esaminare la seconda e terza questione pregiudiziale, la Corte di giustizia ripercorre quali sono gli indici rilevanti al fine di poter considerare una pratica evocativa di un prodotto a denominazione registrata, sottolineando tuttavia chiaramente che, ai fini della configurabilità della fattispecie vietata, non è necessario che siano sussistenti tutti gli elementi considerati.

Secondo quanto già affermato in precedenza, si è in presenza di un'evocazione quando, anche alternativamente:

- il segno controverso incorpori in tutto o in parte il nome di una D.O.P. o una I.G.P.²²;
- vi sia affinità fonetica e/o visiva tra la denominazione protetta e il segno contestato²³;

²¹ La Corte richiama espressamente i considerando 97 del Regolamento UE n. 1308/2013 e il considerando 32 del Regolamento UE n. 1151/2012 nella misura in cui entrambi estendono il regime di tutela delle D.O.P. e I.G.P. anche ai servizi non conformi al disciplinare. V. Corte Giust. UE, 09 settembre 2021, C-783/19, *Champanillo*, cit., punto 47.

²² Cfr punto 57.

²³ Cfr. punto 58 e la giurisprudenza ivi richiamata.

- vi sia vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e il segno che identifica il prodotto servile, anche qualora la prossimità riguardi un segno figurativo, oppure l'aspetto del prodotto o la sua modalità di presentazione²⁴.

L'unico indice che, viceversa, deve sempre sussistere, poiché in difetto l'evocazione va esclusa, attiene al fatto che il segno controverso deve richiamare alla mente del consumatore medio il prodotto a denominazione registrata in maniera "sufficientemente diretta e univoca"²⁵. Tale «nesso sufficientemente diretto e univoco» tra il segno controverso e la D.O.P. si ricava dalla valutazione di elementi, in parte sovrapponibili agli indici sopra descritti, consistenti nell'incorporazione parziale della D.O.P./I.G.P., nell'affinità fonetica o visiva, nella vicinanza concettuale del segno – anche figurativo – che identifica il prodotto controverso e la denominazione registrata, nell'intenzionalità dell'accostamento e, infine, nella somiglianza tra il prodotto servile e quello protetto, anche in termini di imballaggio, presentazione al pubblico, modalità di commercializzazione, occasioni di consumo identiche, ecc²⁶.

Conseguentemente, ai fini della configurabilità di un'evocazione non è necessario che il prodotto che si fregia della D.O.P. e quello controverso siano identici o simili, come è invece richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 103, lettera a) Regolamento UE n. 1308/2013, poiché la comparabilità dei prodotti è semmai uno degli elementi che rende più probabile e diretta l'associazione mentale tra il bene a denominazione registrata e quello servile da parte del consumatore²⁷.

Dal tale considerazione, discende altresì che appare fallace l'interpretazione offerta dal Tribunale di Barcellona, secondo cui an-

²⁴ In tal senso, come visto *supra*, sono emblematiche le sentenze della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit., punto 51 e del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss.

²⁵ Cfr. espressamente le sentenze della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit., punto 51 e del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss., punto 20.

²⁶ Vedasi in proposito le argomentazioni esposte nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella presentate il 29 aprile 2021 nella causa in commento, punti 53-56.

²⁷ Così espressamente sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016, C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali-ja terveystalantupa-ja valvontavirasto*, cit., punti 33 e 35.

drebbe esclusa l'evocazione in assenza di un concreto rischio di confusione e del fatto che il pubblico di riferimento per il prodotto D.O.P./I.G.P. e per il prodotto/servizio controverso sia diverso. A tal proposito, la Corte di giustizia ribadisce che la tutela per evocazione costituisce una forma di protezione *sui generis* che prescinde dal criterio dell'ingannevolezza per il consumatore e richiede che la verifica circa il richiamo indebito alla D.O.P./I.G.P. sia effettuato assumendo a parametro di riferimento il consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto e non uno specifico destinatario di quel determinato servizio o prodotto non conforme al disciplinare²⁸.

Per l'effetto, se si ritiene che, alla luce degli indici esaminati, in presenza del segno controverso il consumatore medio sia indotto "ad avere in mente direttamente" la merce protetta, si configurerà la fattispecie considerata dall'art. 103, par. 2, lettera *b*) del Regolamento UE n. 1308/2013 e sarà, dunque, del tutto irrilevante un eventuale rischio lieve di evocazione o una scarsa comparabilità dei prodotti in questione.

Infine, in risposta all'ultima questione giurisprudenziale sottoposta, la Corte di giustizia specifica che, in presenza di elementi tali da far ritenere sussistente un'evocazione e, in particolare, del nesso diretto e univoco nella mente del consumatore, non è necessario accertare che il comportamento parassitario costituisca al contempo un atto di concorrenza sleale.

Infatti, le fattispecie di cui all'art. 103, par. 2, lettera *b*) del Regolamento UE n. 1308/2013 sono riconducibili a un regime di tutela autonomo che prescinde dall'esistenza di un rapporto concorrenziale tra le imprese coinvolte e che si configura anche in mancanza di dolo o colpa in capo all'operatore che commercializza il prodotto controverso.

Pertanto, sebbene la condotta evocativa possa integrare contestualmente anche un comportamento rilevante ai fini della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale, ciò non è necessario al fine dell'applicazione delle ampie tutele delle D.O.P./I.G.P. di cui all'art. 103, Regolamento UE n. 1308/2013.

²⁸ Il concetto è ribadito con forza nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella presentate il 29 aprile 2021 nella causa C-783/19 in commento, cfr. punti 47, 58-59.

5. Considerazioni conclusive.

La sentenza in commento si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale nutrito in tema di evocazione e si dimostra coerente alla tendenza europea ad accordare una tutela molto ampia ai prodotti a denominazione registrata. Merita osservare al riguardo come la Corte di Giustizia sia giunta ad accordare tale protezione sempre più ampia attraverso una lettura estensiva della fattispecie dell'evocazione, a scapito delle altre fattispecie considerate dall'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 e dell'analogo art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013, che viene in considerazione nel caso di specie.

In altri termini, l'estensione del concetto di evocazione è avvenuta senza tenere in adeguata considerazione il dato letterale delle disposizioni poc'anzi richiamate e il rapporto che intercorre tra le fattispecie, anche in termini di onere probatorio: l'interpretazione della Corte di Giustizia ha infatti esteso a dismisura le ipotesi in cui, anche in mancanza di un'ingannevolezza del richiamo alla D.O.P. per il consumatore, l'informazione *latu sensu* intesa deve essere considerata illecita perché evocativa della D.O.P.²⁹.

La pronuncia in commento è, tuttavia, anche innovativa nella misura in cui compie un ulteriore passo avanti estendendo la portata dell'evocazione anche ai servizi che richiamino indebitamente ad un prodotto a denominazione di origine protetta, mentre sino ad ora la giurisprudenza europea aveva valutato le fattispecie evocative in relazione a prodotti servili comparabili agli alimenti a denominazione registrata³⁰. Tale affermazione ha notevole importanza poiché conferma la tendenza della giurisprudenza europea a tutelare il prodotto a denominazione registrata dal bene o dal servizio che sfrutti indebitamente la notorietà della D.O.P., anche in mancanza di un reale rischio di

²⁹ Risulta emblematica in questo senso la sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Morbier*, cit., ove, pur dovendo interpretare la clausola di chiusura di cui all'art. 13, lettera *d*) del Regolamento UE n. 1151/2012, la Corte di Giustizia compie un'ampia ricognizione della giurisprudenza in tema di evocazione e giunge (con difficoltà) a definire la condotta in questione per differenza rispetto alle pratiche già ricondotte in precedenza sotto l'ombrello della lettera *b*) della disposizione sopra richiamata.

³⁰ Così espressamente Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella, presentate il 29 aprile 2021 nella causa in commento, punto 52.

confusione del consumatore e, dunque, nella materia che ci occupa si assiste a una tendenziale prevalenza della tutela formale del segno distintivo, rispetto alla finalità pubblicitaria che vorrebbe garantire lealtà ed affidabilità dell'informazione resa al consumatore.

In questo senso, la sentenza in commento si inserisce nel solco di un'interpretazione che accorda al prodotto D.O.P. o I.G.P. una tutela extra-merceologica forte, contro qualsiasi tipo di agganciamento parassitario, anche non ingannevole, in tutto e per tutto assimilabile a quella offerta ai marchi celebri (o che godano di rinomanza)³¹. Per questi ultimi, come noto, è sufficiente anche un livello molto debole di somiglianza del segno che identifica il prodotto servile, con indebito vantaggio per il concorrente, per far sì che il titolare del marchio celebre possa vietarne l'uso.

E se è vero che con riferimento alla DOP *Champagne* si è indiscutibilmente in presenza di un prodotto notoriamente ricercato e prestigioso, che ha una valenza simbolica connessa a speciali occasioni, non v'è chi non veda come altri segni distintivi non siano altrettanto rinomati e godano di una speciale protezione in virtù della sola registrazione, che è funzionale ad assicurare la protezione del patrimonio qualitativo nella filiera agroalimentare, anche in termini di attendibilità delle informazioni rese a tale proposito al consumatore. L'assimilazione della tutela delle denominazioni registrate proprie della filiera agroalimentare e dei marchi, tuttavia, non tiene conto delle peculiarità del settore che ci occupa e dei tratti distintivi che intercorrono tra il marchio e le indicazioni geografiche che, invece, presentano una duplice anima pubblicitaria e privatistica³².

³¹ Cfr. in proposito C. GALLI, Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 2, p. 60 ss.; ID., Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione, in *Dir. ind.*, 2007, 1, p. 83; nonché espressamente in questo senso M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella Ue: il contenuto della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, a cura di E.M. ESPADA e B. UBERTAZZI, Milano, Giuffrè, 2009, p. 191 ss. (specificamente pag. 197).

³² In riferimento alle differenze tra DOP e IGP e marchi cfr. A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 441 ss.; F. ALBISINNI, *Marchi e prodotti alimentari*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 464 ss. Per una riflessione sulla tendenza delle DOP ed IGP ad essere piegate

Ebbene, l'ulteriore estensione dell'interpretazione di una delle fattispecie più controverse in materia di condotte "lesive" di beni a denominazione registrata attuata anche dalla pronuncia in esame, rende l'idea di come il concetto di evocazione continui ad essere ambiguo, sfuggente e ancora non abbia trovato un assetto definitivo.

Nel merito dell'interpretazione della nozione di evocazione offerta, sebbene la sentenza "*Champanillo*" si richiami agli indici rilevanti già delineati dalla precedente giurisprudenza per ritenere o meno configurabile un'ipotesi evocativa, anche la pronuncia in commento rende bene l'idea di quanto sia arduo concretizzare, anche in un'ottica preventiva, se si sia o meno in presenza di un'evocazione illecita di una D.O.P. o I.G.P.

Infatti, sebbene la decisione definitiva sia rimessa al Giudice nazionale, anche nel caso di specie pare di essere in presenza di un rinvio pregiudiziale del tutto atipico, nel quale la Corte di giustizia lungi dal soffermarsi sull'interpretazione astratta della norma europea, entra nel dettaglio della valutazione che il Giudice *a quo* dovrebbe compiere. Il Giudice europeo, invero, si dimostra convinto del fatto che la denominazione *Champanillo* integri un'evocazione illecita della D.O.P. *Champagne*, senza considerare, però, che gli indici da valutare ai fini della sussistenza della fattispecie risultano particolarmente ambigui e presentano un elevato margine di discrezionalità tanto per il Giudice *a quo*, quanto per l'operatore che voglia commercializzare un prodotto evitando di incorrere nel rischio di evocare una denominazione registrata. E se nel caso concreto sottoposto all'attenzione della Corte di Lussemburgo la denominazione *Champanillo* appare effettivamente molto prossima, da un punto di vista fonetico e visivo, alla D.O.P. *Champagne*, non v'è chi non veda come in altre fattispecie³³ – sulle quali la Corte ugualmente non pare aver avuto alcun dubbio – sia assai più difficile avere la certezza di quale sia il consumatore medio di rife-

ad una logica privatistica che snatura la loro duplice anima vedasi E. ROOK BASILE, Marchi e certificazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, p. 325 ss.; C. F. CODUTI, Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 4, p. 65 ss.

³³ Emblematica in tal senso la sentenza della Corte di giustizia del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss.

rimento³⁴, di quando si possa dire che una determinata insegna, marchio o denominazione si richiami in maniera «sufficientemente diretta e univoca» alla D.O.P. o I.G.P. e, ancora, se vi sia una «prossimità concettuale» tra il segno controverso e il segno geografico protetto.

A fronte di un quadro così frammentato ed incerto non resta per l'operatore che opera al di fuori del circuito "di qualità" altra via che evitare ogni riferimento, anche il più velato, a qualsiasi prodotto a denominazione registrata, quand'anche si tratti di promuovere un'origine veritiera.

Alberta Martini Barzolari

ABSTRACT

La sentenza «*Champanillo*» del 9 settembre 2021 (C-783/19) afferma per la prima volta come l'evocazione illecita di una denominazione registrata possa avvenire anche per tramite di un servizio. La pronuncia in commento offre l'occasione per ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia di evocazione delle D.O.P. e I.G.P., consentendo di chiarire quali siano gli indici rilevanti ai fini della configurabilità dell'evocazione e quando debba ritenersi esistente nella mente del consumatore un "nesso sufficientemente diretto e univoco" tra il prodotto servile e quello a denominazione registrata. La Corte di giustizia UE chiarisce, altresì, che, ai fini della sussistenza di un'evocazione rilevante ai sensi dell'art. 103, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento UE n. 1308/2013, non è necessario che siano accertati anche gli estremi di un atto di concorrenza sleale.

EN

The Court of justice's judgment «*Champanillo*» of 9 September 2021 (C-783/19) concludes for the first time that the unlawful evoca-

³⁴ In senso critico in merito alla nozione di consumatore medio cfr. A. DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 328 ss.; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agroalimentare europeo*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 85 ss.; S. CARMIGNANI, *La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 298.

tion of a protected designations of origin (PDO) may also take place through a service. The decision in comment offers the opportunity to retrace the development of the case law with reference to the evocation of a PDO, making it possible to clarify which elements are relevant for the evocation to take place and when a “sufficiently direct and unequivocal link” between the sign in question and the PDO is established in the mind of the average European consumer. The EU Court of Justice also clarifies that, for the purposes of existence of an evocation pursuant to art. 103, paragraph 2, letter b) of EU Regulation no. 1308/2013, it is not necessary to ascertain also if an act of unfair competition has taken place, since that provision establishes a specific protection which applies regardless of the provisions of national law concerning unfair competition.

PAROLE CHIAVE:

Denominazione di origine protetta – D.O.P. – Evocazione – Indicazioni geografiche – Consumatore medio – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza sleale

Protected Denomination of Origin – P.D.O. – Evocation – Geographical Indications – average consumer – quality schemes of agriculture and food products – unfair competition.